

RIMBORSO DELLE IMPOSTE PAGATE SUI DIVIDENDI DI FONTE ESTERA

A CURA DI

LUIGI MELLONI ALBERTO VICENDONE



La recente sentenza della Cassazione n. 10204/2024 ha confermato che, al ricorrere di talune condizioni, il contribuente persona fisica residente in Italia che abbia percepito, anche mediante intermediari residenti (ad esempio, banche italiane), dividendi di fonte estera¹ (ovvero, pagati da soggetti residenti all'estero) ha il diritto di chiedere a rimborso parte delle imposte pagate.

In particolare, la Cassazione ha stabilito che la **doppia imposizione** determinata dalla concorrente applicazione delle ritenute estere (applicate dal soggetto non residente al momento del pagamento del dividendo) e delle ritenute applicate dall'intermediario italiano (oppure, dell'imposta sostitutiva pagata direttamente dal contribuente, nel caso in cui i dividendi siano stati percepiti direttamente, senza l'intervento di intermediari) **può essere eliminata facendo ricorso alle Convenzioni contro le doppie imposizioni** stipulate dall'Italia (laddove queste lo consentano²).

In questo modo, le imposte complessivamente pagate (in Italia e all'estero) che eccedono la soglia del 26% possono essere chieste a rimborso, come illustrato di seguito:

Dividendo estero	100
Ritenuta estera (15%)	15
Netto frontiera	85
Ritenuta italiana (26% su netto frontiera)	22.1
Imposta complessiva	37.1
Imposta massima (26%)	26
Imposta da chiedere a rimborso (differenza tra imposta complessiva e imposta massima)	11.1

Le istanze di rimborso devono essere presentate all'Amministrazione Finanziaria **entro 48 mesi** dalla data del pagamento delle imposte italiane sui dividendi di fonte estera.

Al momento l'Amministrazione Finanziaria ci risulta abbia ancora una posizione contraria rispetto a quanto sancito dalla Corte di Cassazione ed è quindi possibile che per vedersi rimborsate le somme spettanti si debba fare ricorso dinanzi alle Corti di Giustizia Tributaria. Al fine di non perdere il diritto al rimborso a causa del trascorrere dei predetti 48 mesi si ritiene comunque opportuno presentare la richiesta ed eventualmente attendere che l'Amministrazione Finanziaria cambi il suo orientamento e si adequi a quanto sancito dalla giurisprudenza.

¹ Si pensi, ad esempio, ai dividendi percepiti nell'ambito di piani di investimento gestiti da intermediari che prevedano il possesso di azioni in società estere.


² In particolare, considerato che l'applicazione della disciplina convenzionale dipende dal tenore letterale della singola convenzione, occorrerà procedere ad un'analisi puntuale caso per caso.



Da ultimo, si segnala - che sebbene la sentenza della Corte di Cassazione abbia ad oggetto i dividendi di fonte estera - il medesimo principio dovrebbe potersi applicare anche agli **interessi di fonte estera** (e, segnatamente, agli interessi di fonte estera percepiti mediante l'intervento di intermediari residenti).

Lo Studio è a disposizione per eventuali approfondimenti e per seguirvi nella presentazione delle istanze di rimborso.

CONTATTI



LUIGI MELLONI
LUIGI.MELLONI@RLVT.IT



ALBERTO VICENDONE

ALBERTO.VICENDONE@RLVT.IT



RLVT - ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
VIA AVOGADRO, 12/A - 10121 TORINO - ITALIA T. +39 011 55 67 222 - INFO@RLVT.IT